

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XVI LEGISLATURA —————

**N. 19**

## **ATTO DEL GOVERNO**

### **SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE**

Schema di decreto legislativo recante: «Attuazione della direttiva 2006/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 giugno 2006, che modifica le direttive del Consiglio 78/660/CEE, relativa ai conti annuali di taluni tipi di società, 83/349/CEE, relativa ai conti consolidati, 86/635/CEE, relativa ai conti annuali e ai conti consolidati delle banche e degli altri istituti finanziari e 91/674/CEE, relativa ai conti annuali e ai conti consolidati delle imprese di assicurazione»

*(Parere ai sensi dell'articolo 1, commi 1, 3 e 4, della legge 25 febbraio 2008, n. 34)*

---

**(Trasmesso alla Presidenza del Senato il 1° settembre 2008)**

---



*Il Ministro  
per i rapporti con il Parlamento*

DRP/I/XVI/D 17/08

Roma, 1 SET. 2008

*C. D. Ins. Ab.*

Le trasmetto, al fine dell'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari, lo schema di decreto legislativo recante "Attuazione della direttiva 2006/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, che modifica le direttive del Consiglio 78/660/CEE, relativa ai conti annuali di taluni tipi di società, 83/349/CEE, relativa ai conti consolidati, 86/635/CEE, relativa ai conti annuali e ai conti consolidati delle banche e degli altri istituti finanziari, e 91/674/CEE, relativa ai conti annuali e ai conti consolidati delle imprese di assicurazione", approvato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri del 28 agosto 2008.

*Cons. Ab. 20/08*  
*[Signature]*

-----  
Sen.

Renato Giuseppe SCHIFANI

Presidente del

Senato della Repubblica

R O M A

**Relazione illustrativa del decreto di attuazione della direttiva 2006/46/CE recante disposizioni in materia di relazione sul governo societario da parte degli emittenti, nonché di informativa di bilancio sulle operazioni con parti correlate e sugli impegni fuori bilancio.**

La direttiva 2006/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 giugno 2006, ha modificato le direttive del consiglio 78/660/CEE, relativa ai conti annuali di taluni tipi di società, 83/349/CEE, relativa ai conti consolidati, 86/635/CEE, relativa ai conti annuali e ai conti consolidati delle banche e degli altri istituti finanziari, e 91/674/CEE, relativa ai conti annuali e ai conti consolidati delle imprese di assicurazione.

Ai sensi dell'articolo 5 della direttiva, il termine per il recepimento della stessa è fissato al 5.9.2008.

Il decreto legislativo interviene per rendere conforme l'ordinamento interno alle previsioni della Direttiva. Non ci sono, naturalmente, specifiche disposizioni attuative per le disposizioni già presenti nel nostro ordinamento.

In particolare l'articolo 1, paragrafo 8, della Direttiva prevede un obbligo collettivo per i membri degli organi di amministrazione, gestione e controllo della società di garantire che i conti annuali, la relazione sulla gestione e, se fornita separatamente, la dichiarazione sul governo societario, siano redatti e pubblicati in osservanza degli obblighi previsti dalla direttiva stessa e dei principi contabili internazionali. Tale previsione è da ritenere già pienamente attuata con il principio di responsabilità solidale dei membri degli organi societari presente nel nostro ordinamento (articoli 2260, secondo comma, 2392 e 2407, secondo comma, del codice civile).

**Articolo 1 : *Modifiche al Titolo V del Libro V del Codice civile.***

Il comma 1 contiene le modifiche all'articolo 2427 del codice civile, relativo al contenuto della nota integrativa.

L'articolo 1, paragrafo 6, punti 7 bis) e 7 ter) della Direttiva 2006/46 ha introdotto l'obbligo di informativa in nota integrativa delle informazioni sulle operazioni realizzate con parti correlate e sugli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale.

In relazione alle operazioni con parti correlate la Direttiva 2006/46/CE, al considerando 6, precisa che *“allo stato attuale, la quarta direttiva 78/660/CEE del Consiglio e la settima direttiva 83/349/CEE del Consiglio si limitano a prevedere la divulgazione delle operazioni intercorrenti tra una società e le sue imprese collegate (ndr: controllate e collegate). Al fine di avvicinare maggiormente le società i cui valori mobiliari non sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato alle società che applicano ai propri bilanci consolidati principi contabili internazionali, l'obbligo di divulgazione dovrebbe essere esteso ad altri tipi di parti correlate, come i principali dirigenti e i coniugi degli amministratori, ma solo qualora tali transazioni presentino una certa importanza e non vengano concluse in normali condizioni di mercato. L'informativa sulle operazioni di una certa importanza con parti correlate non realizzate in condizioni di mercato normali può aiutare gli utenti dei conti annuali a valutare lo stato patrimoniale di una società nonché quello del gruppo al quale essa eventualmente appartiene”*.

La Direttiva prevede l'obbligo di informativa solo in quei casi in cui le operazioni con parti correlate presentino una certa rilevanza e non siano state concluse a normali condizioni di mercato. Per "normali condizioni di mercato" non dovrebbero essere considerate solo quelle attinenti al "prezzo" dell'operazione e ad elementi ad esso connessi, ma anche le motivazioni che hanno condotto alla decisione di porre in essere l'operazione e a concluderla con parti correlate anziché con terzi.

Un'ulteriore informazione richiesta dalla Direttiva 2006/46/CE riguarda gli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale, ossia le operazioni, gli accordi o altri atti, anche collegati tra loro, non risultanti dallo stato patrimoniale, i quali possono esporre una società a rischi e benefici la cui conoscenza è utile per una valutazione della situazione patrimoniale e finanziaria di tale società, nonché del gruppo al quale essa eventualmente appartenga.

Al riguardo, il considerando 9 della Direttiva precisa che per "accordi non risultanti dallo stato patrimoniale" si deve intendere qualsiasi operazione o accordo tra una società e altre entità, anche quelle non registrate, che non è iscritto a bilancio. Gli accordi fuori bilancio possono essere associati alla creazione o all'uso di una o più società veicolo (Special purpose entities «SPE») e attività off-shore destinate a perseguire tra l'altro obiettivi economici, legali, fiscali o contabili. Esempi di tali accordi comprendono disposizioni per la ripartizione dei rischi e dei benefici od obblighi derivanti da un contratto quale il debt factoring, disposizioni «take or pay», titolarizzazione convenuta tramite società distinte ed entità non registrate, beni impegnati, disposizioni di leasing operativo, outsourcing ed altre operazioni analoghe. Informazioni appropriate sui rischi e sui vantaggi significativi degli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale dovrebbero essere indicate nell'allegato ai conti o ai conti consolidati".

Le informazioni sugli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale, presenti nel nuovo numero 22-ter dell'articolo 2427, primo comma, del codice civile, devono essere indicate se i rischi e i benefici da essi derivanti siano significativi. Il riferimento generico alla significatività è in linea con la tecnica normativa spesso adottata nella disciplina di bilancio, che ricorre ampiamente all'uso di clausole generali. Tali clausole sono meglio specificate, ai fini della loro applicazione, dai principi contabili, dalla dottrina e dalla giurisprudenza. Nel caso di specie, per la significatività dei rischi un utile riferimento è quello dei principi contabili internazionali ed in particolare il "Quadro sistematico per la preparazione e presentazione del bilancio". I paragrafi dal 26 al 30, chiariscono i concetti di significatività e rilevanza: "Per essere utile, un'informazione deve essere significativa per le esigenze informative connesse al processo decisionale degli utilizzatori. L'informazione è qualitativamente significativa quando è in grado di influenzare le decisioni economiche degli utilizzatori aiutandoli a valutare gli eventi passati, presenti o futuri oppure confermando o correggendo valutazioni da essi effettuate precedentemente (...)".

Si completano così le notizie desumibili dai prospetti di bilancio e dalla nota integrativa relative ad operazioni o accordi rispetto ai quali le altre disposizioni esistenti potrebbero non consentire di avere un quadro completo dei rischi e benefici ad essi associati. La previsione costituisce, per più aspetti, un completamento di quella contenuta al numero 9 dell'art. 2427 in tema di impegni non risultanti dallo stato patrimoniale.

I commi 2 e 3 hanno come scopo quello di uniformare, come previsto dalla Direttiva 2006/46/CE, la definizione di "parte correlata" necessaria per l'adempimento dei relativi obblighi informativi, e altre definizioni contenute nel codice civile,

facendo esplicito rinvio a quanto stabilito nei principi contabili internazionali adottati dall'UE. Viene abrogato il quinto comma dell'articolo 2427-*bis* in quanto assorbito dal nuovo comma 1-*bis* dell'articolo 2427.

I commi 4 e 5 contengono le modifiche all'articolo 2435-*bis* del codice civile, relativo al bilancio in forma abbreviata. In particolare sono stati elevati i limiti numerici all'utilizzabilità della forma abbreviata, adeguandoli a quelli previsti dall'art. 11 della IV Direttiva come modificata dalla Direttiva 2006/46/CE.

Inoltre, le società autorizzate ad adottare la forma abbreviata possono limitare l'informativa richiesta dall'articolo 2427 sulle operazioni con parti correlate e sui cosiddetti "accordi fuori bilancio".

#### **Articolo 2 : Modifiche al decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127.**

Il comma 1 contiene le modifiche all'articolo 27 del D.Lgs. 127/1991, relativo ai casi di esonero dall'obbligo di redazione del bilancio consolidato. La disposizione recepisce l'incremento dei plafond quantitativi minimi per il sorgere dell'obbligo di redazione del bilancio consolidato, così come aggiornati dalla Direttiva 2006/46.

Il comma 2 contiene le modifiche apportate all'articolo 38 del D.Lgs. 127/1991, che sono coerenti con le modificazioni dell'art. 2427 del codice civile riguardanti il bilancio d'esercizio. Le modifiche riguardano l'inserimento nella nota integrativa delle informazioni riguardanti le operazioni realizzate con parti correlate e gli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale.

Il comma 3 sostituisce nel citato articolo 38 il comma 2-*bis* che rimanda alle definizioni previste dai principi contabili internazionali adottati dall'UE per quanto riguarda le nozioni di strumento finanziario, strumento finanziario derivato, *fair value* e parte correlata.

#### **Articolo 3 : Modifiche al decreto legislativo 27 gennaio 1992 n. 87.**

Il comma 1 modifica l'articolo 23 del D.Lgs. 87/1992, prevedendo l'obbligo di inserire nella nota integrativa dei conti annuali, le informazioni riguardanti le operazioni realizzate con parti correlate e gli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale, in coerenza con le modifiche apportate al codice civile e al D.Lgs. 127/1991.

Il comma 2 sostituisce nel citato articolo 23 il comma 2-*bis* che rimanda alle definizioni previste dai principi contabili internazionali adottati dall'UE per quanto riguarda le nozioni di strumento finanziario, strumento finanziario derivato, *fair value* e parte correlata.

Il comma 3 modifica l'articolo 40, comma 1, del D.Lgs. 87/1992, relativo al contenuto della nota integrativa dei conti consolidati, prevedendo l'inserimento delle informazioni sulle operazioni con parti correlate e sugli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale, analogamente a quanto previsto dal precedente art. 23.

#### **Articolo 4 : Modifiche al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209.**

Il comma 1 sostituisce il comma 2 dell'articolo 90 del D.Lgs. 209/2005 (Codice delle assicurazioni private). Il nuovo comma precisa il contenuto del potere regolamentare già attribuito all'Isvap, inserendo specifici riferimenti alle operazioni con parti correlate e agli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale.

## Articolo 5 : Modifiche al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

Il comma 1 ripropone il contenuto dell'articolo 123-*bis* del TUIF, riguardante le informazioni sugli assetti proprietari, estendendo l'ambito di applicazione a tutte le società i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in mercati regolamentati, e introduce l'informazione sul governo societario prevista dall'articolo 1, paragrafo 7, della direttiva 2006/46/CE.

La direttiva, al considerando 10, ha fatto presente che *“le società i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato e che hanno sede sociale nella Comunità dovrebbero essere tenute a pubblicare una dichiarazione annuale sul governo societario in una sezione specifica e chiaramente identificabile della relazione sulla gestione. Questa dichiarazione dovrebbe almeno fornire agli azionisti informazioni di base facilmente accessibili sulle pratiche di governo societario effettivamente applicate, compresa una descrizione delle caratteristiche principali dei sistemi di gestione dei rischi e di controllo interno esistenti in relazione al processo di informativa patrimoniale. La dichiarazione sul governo societario dovrebbe specificare se la società applica in merito disposizioni diverse da quelle previste nel diritto nazionale, indipendentemente dal fatto che tali disposizioni siano o meno direttamente fissate in un codice di governo societario cui la società sia soggetta o in qualsiasi codice di governo societario che essa possa aver deciso di applicare. Inoltre, laddove opportuno, le società possono altresì fornire un'analisi degli aspetti ambientali e sociali necessari per una comprensione dello sviluppo, dei risultati e della posizione della società. Sebbene non sia necessario imporre alle società che redigono una relazione consolidata sulla gestione di pubblicare una dichiarazione distinta sul governo societario, dovrebbe essere garantita la pubblicazione delle informazioni riguardanti i sistemi di gestione del rischio e di controllo interno del gruppo”*.

Ai sensi della direttiva, la relazione sulla gestione degli emittenti dovrà contenere, in una specifica sezione, informazioni riguardanti:

- le modalità di adesione ad un codice di governo societario;
- le caratteristiche dei sistemi di gestione dei rischi e di controllo interno;
- i meccanismi di funzionamento dell'assemblea degli azionisti, i suoi principali poteri, i diritti degli azionisti e le modalità del loro esercizio;
- la composizione e il funzionamento degli organi di amministrazione e controllo e dei loro comitati.

Queste informazioni, nella riformulazione dell'articolo 123-*bis* del TUIF, vanno ad aggiungersi a quelle sugli assetti proprietari già richieste dall'attuale testo normativo che riguardano:

- la struttura del capitale sociale;
- qualsiasi restrizione al trasferimento di titoli;
- le partecipazioni rilevanti nel capitale, dirette o indirette;
- se noti, i possessori di ogni titolo che conferisce diritti speciali di controllo;
- il meccanismo di esercizio dei diritti di voto, nel caso di partecipazione azionaria dei dipendenti;
- qualsiasi restrizione al diritto di voto;
- gli accordi di qualunque tipo stipulati dalla società o da sue controllate;
- le norme applicabili alla nomina e alla sostituzione degli amministratori e dei componenti del consiglio di gestione e di sorveglianza, nonché alla modifica dello statuto;
- l'esistenza di deleghe per gli aumenti di capitale.

Conformemente a quanto previsto dall'articolo 1.7.2 della direttiva, l'emittente può redigere una relazione sul governo societario distinta dalla relazione sulla gestione, e pubblicarla assieme a quest'ultima, oppure sul proprio sito Internet

La società di revisione esprime un giudizio sulla coerenza con il bilancio di alcune informazioni sul governo societario e gli assetti proprietari e verifica che sia stata elaborata una relazione sul governo societario e gli assetti proprietari.

E' prevista infine la possibilità, per le società emittenti valori mobiliari diversi da azioni, di non pubblicare le informazioni sul governo societario, ad eccezione di quelle riguardanti i sistemi di gestione dei rischi e di controllo interno, purchè tali società non emettano azioni ammesse alle negoziazioni in sistemi multilaterali di negoziazione, come prevede l'articolo 1.7.3 della direttiva. La norma ha come scopo quello di non gravare le società di obblighi non necessari.

Il comma 2 abroga l'articolo 124-*bis* del TUIF, superato da quanto disposto dal nuovo articolo 123-*bis*.

Il comma 3, nella riformulazione dell'articolo 124-*ter* del TUIF, conferma il potere attribuito alla Consob di stabilire per gli emittenti le forme di pubblicità cui sono sottoposti i codici di comportamento in materia di governo societario, apportando modifiche di adeguamento lessicale, per coerenza con il nuovo articolo 123-*bis*.

Il comma 4, effettua alcune rettifiche di carattere formale e lessicale all'articolo 192-*bis* del TUIF, raccordandolo con il nuovo articolo 123-*bis*.

#### **Articolo 6: *Disposizioni transitorie***

La disposizione finale prevede che il decreto in esame si applichi ai bilanci e ai documenti relativi agli esercizi aventi inizio da data successiva a quella di entrata in vigore del decreto legislativo.

RELAZIONE TECNICA

<b>Art. 1</b>	<p>I <u>commi 1, 2 e 3</u> contengono le modifiche all'articolo 2427 del codice civile, relativo al contenuto della nota integrativa.</p> <p>Al contenuto della nota integrativa previsto dalle direttive comunitarie la Direttiva 2006/46 ha apportato le innovazioni concernenti l'introduzione delle informazioni sulle operazioni realizzate con parti correlate e sugli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale.</p> <p>I <u>commi 4 e 5</u> contengono le modifiche all'articolo 2435-<i>bis</i> del codice civile, relativo al bilancio in forma abbreviata. In particolare sono stati elevati i limiti numerici all'utilizzabilità della forma abbreviata, adeguandoli a quelli previsti dall'art. 11 della IV Direttiva come modificata dalla Direttiva 2006/46/CE.</p> <p>Inoltre, le società autorizzate ad adottare la forma abbreviata possono limitare l'informativa richiesta dall'articolo 2427 sulle operazioni con parti correlate e sui cosiddetti "accordi fuori bilancio".</p> <p><b>Le disposizioni apportano modifiche al diritto societario e pertanto non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.</b></p>
<b>Art. 2</b>	<p>Il <u>comma 1</u> contiene le modifiche all'articolo 27 del D.Lgs. 127/1991, relativo ai casi di esonero dall'obbligo di redazione del bilancio consolidato. La disposizione recepisce l'incremento dei plafond quantitativi minimi per il sorgere dell'obbligo di redazione del bilancio consolidato, così come aggiornati dalla Direttiva 2006/46.</p> <p>I <u>commi 2 e 3</u> contengono le modifiche apportate all'articolo 38 del D.Lgs. 127/1991, che sono coerenti con le modificazioni dell'art. 2427 del codice civile riguardanti il bilancio d'esercizio. Le modifiche riguardano l'inserimento nella nota integrativa delle informazioni riguardanti le operazioni realizzate con parti correlate e gli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale, nonché, per le definizioni, il riferimento ai principi contabili internazionali adottati dall'UE.</p> <p><b>Le disposizioni modificano la disciplina del bilancio consolidato delle società, limitandosi a prevedere obblighi informativi aggiuntivi, e pertanto non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.</b></p>
<b>Art. 3</b>	<p>Le disposizioni del <u>comma 1</u> riguardano il contenuto della nota integrativa delle banche e degli altri istituti finanziari di cui all'articolo 23 del D.Lgs. 87/1992, analogamente a quanto previsto dalle disposizioni del codice civile e del D.Lgs. 127/1991. Le modifiche riguardano l'inserimento nella nota integrativa delle informazioni riguardanti le operazioni realizzate con parti correlate e gli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale.</p> <p>Al <u>comma 2</u> si rimanda alle definizioni previste dai principi contabili internazionali adottati dall'UE.</p> <p><b>Le disposizioni modificano la disciplina del bilancio delle banche e degli altri istituti finanziari, limitandosi a prevedere obblighi informativi aggiuntivi, e pertanto non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.</b></p>
<b>Art. 4</b>	<p>Il <u>comma 1</u> conferma il potere regolamentare dell'ISVAP in materia di bilancio delle imprese di assicurazione prevedendo, in aggiunta all'attuale testo, specifici</p>



	<p>riferimenti alle operazioni con parti correlate e agli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale.</p> <p><b>Le disposizioni modificano la disciplina del bilancio delle imprese di assicurazione, limitandosi a prevedere obblighi informativi aggiuntivi, e pertanto non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.</b></p>
<b>Art. 5</b>	<p>Il <u>comma 1</u> introduce nel testo unico della finanza (TUIF) l'informazione sul governo societario prevista dall'articolo 1, paragrafo 7, della direttiva 2006/46/CE per le società i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in mercati regolamentati. Le nuove informazioni richieste dalla direttiva si aggiungono a quelle sugli assetti proprietari già richieste dall'attuale articolo 123-bis del TUIF che riguardano: la struttura del capitale sociale, le partecipazioni rilevanti nel capitale, eventuali restrizioni al trasferimento di titoli, i possessori di ogni titolo che conferisce diritti speciali di controllo, l'esercizio dei diritti di voto e qualsiasi restrizione a tali diritti. Tutte le informazioni confluiranno nella relazione sulla gestione.</p> <p>Per esigenze di raccordo con il nuovo art. 123-bis, il <u>comma 2</u> abroga l'art. 124-bis del TUIF e i <u>commi 3 e 4</u> apportano modifiche di adeguamento lessicale agli articoli 124-ter e 192-bis del TUIF.</p> <p><b>Le disposizioni modificano la disciplina degli emittenti e pertanto non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.</b></p>
<b>Art. 6</b>	<p>La disposizione finale prevede che il decreto in esame si applichi ai bilanci e ai documenti relativi agli esercizi aventi inizio da data successiva a quella di entrata in vigore del decreto legislativo.</p> <p><b>Le disposizioni non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.</b></p>

ER

Il R. D. n. 109 del 29 giugno 2008, in materia di bilancio delle imprese di assicurazione, modificando l'art. 123-bis del TUIF, ha introdotto nuove informazioni relative agli assetti proprietari delle imprese di assicurazione, in attuazione della direttiva 2006/46/CE.

IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO

Cont'o

29 AGO. 2008

SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2006/46/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO, DEL 14 GIUGNO 2006, CHE MODIFICA LE DIRETTIVE DEL CONSIGLIO 78/660/CEE, RELATIVA AI CONTI ANNUALI DI TALUNI TIPI DI SOCIETA', 83/349/CEE, RELATIVA AI CONTI CONSOLIDATI, 86/635/CEE, RELATIVA AI CONTI ANNUALI E AI CONTI CONSOLIDATI DELLE BANCHE E DEGLI ALTRI ISTITUTI FINANZIARI, E 91/674/CEE, RELATIVA AI CONTI ANNUALI E AI CONTI CONSOLIDATI DELLE IMPRESE DI ASSICURAZIONE.

## IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la direttiva 2006/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, che modifica le direttive del Consiglio 78/660/CEE, relativa ai conti annuali di taluni tipi di società, 83/349/CEE, relativa ai conti consolidati, 86/635/CEE, relativa ai conti annuali e ai conti consolidati delle banche e degli altri istituti finanziari, e 91/674/CEE, relativa ai conti annuali e ai conti consolidati delle imprese di assicurazione;

Vista la legge 25 febbraio 2008, n. 34, recante "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. (Legge comunitaria 2007)", e in particolare gli articoli 1 e 2 e l'allegato B;

Visto il regio decreto 16 marzo 1942, n. 262, recante "Approvazione del testo del Codice Civile";

Visto il decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127, recante "Attuazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE in materia societaria, relative ai conti annuali e consolidati, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge 26 marzo 1990, n. 69";

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, recante "Attuazione della direttiva n. 86/335/CEE, relativa ai conti annuali e ai conti consolidati delle banche e degli altri istituti finanziari, e della direttiva n. 89/117/CEE, relativa agli obblighi in materia di pubblicità dei documenti contabili delle succursali, stabilite in uno Stato membro, di enti creditizi ed istituti finanziari con sede sociale fuori di tale Stato membro";

Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, recante "Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52";

Visto il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante "Codice delle assicurazioni private";

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del ...;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del ...;

Sulla proposta del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro per le politiche europee, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della giustizia;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

## Art. 1

### *(Modifiche al Titolo V del Libro Quinto del Codice civile)*

1. All'articolo 2427, primo comma, del codice civile, dopo il numero 22, sono aggiunti i seguenti numeri:

“22-*bis*) le operazioni realizzate con parti correlate, precisando l'importo, la natura del rapporto e ogni altra informazione necessaria per la comprensione del bilancio relativa a tali operazioni, qualora le stesse siano rilevanti e non siano state concluse a normali condizioni di mercato. Le informazioni relative alle singole operazioni possono essere aggregate secondo la loro natura, salvo quando la loro separata evidenziazione sia necessaria per comprendere gli effetti delle operazioni medesime sulla situazione patrimoniale e finanziaria e sul risultato economico della società;

22-*ter*) la natura e l'obiettivo economico di accordi non risultanti dallo stato patrimoniale, con indicazione del loro effetto patrimoniale, finanziario ed economico, a condizione che i rischi e i benefici da essi derivanti siano significativi e l'indicazione degli stessi sia necessaria per valutare la situazione patrimoniale e finanziaria e il risultato economico della società.”.

2. Dopo il primo comma dell'articolo 2427 del codice civile, è aggiunto il seguente comma: “1-*bis*. Ai fini dell'applicazione del comma 1, numeri 22-*bis*) e 22-*ter*), e degli articoli 2427-*bis* e 2428, **comma 3**, numero 6-*bis*), per le definizioni di «strumento finanziario», «strumento finanziario derivato», «*fair value*», «parte correlata» e «modello e tecnica di valutazione generalmente accettato» si fa riferimento ai principi contabili internazionali adottati dall'Unione europea.”.

3. Il quinto comma dell'articolo 2427-*bis* del codice civile è abrogato.

4. Al primo comma dell'articolo 2435-*bis* del codice civile, i numeri 1) e 2) sono sostituiti dai seguenti:

- “1) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 4.400.000 euro;
- 2) ricavi delle vendite e delle prestazioni: 8.800.000 euro;”.

5. All'articolo 2435-*bis* del codice civile, dopo il quinto comma, è inserito il seguente comma: “5-*bis*. Le società possono limitare l'informativa richiesta dal numero 22-*bis*) dell'articolo 2427 alle operazioni realizzate direttamente o indirettamente con i loro maggiori azionisti e a quelle con i membri degli organi di amministrazione e controllo, nonché limitare alla natura e all'obiettivo economico le informazioni richieste dal numero 22-*ter*) dell'articolo 2427”.

## Art. 2

### *(Modifiche al decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127)*

1. Al comma 1 dell'articolo 27 del decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127, le lettere a) e b) sono sostituite dalle seguenti:

- “a) 17.500.000 euro nel totale degli attivi degli stati patrimoniali;
- b) 35.000.000 euro nel totale dei ricavi delle vendite e delle prestazioni;”.

2. Al comma 1 dell'articolo 38 del decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127, dopo la lettera o-*quater*), sono aggiunte le seguenti lettere:

“o-*quinques*) le operazioni realizzate con parti correlate, precisando l'importo, la natura del rapporto e ogni altra informazione necessaria per la comprensione del bilancio relativa a tali operazioni, qualora le stesse siano rilevanti e non siano state concluse a normali condizioni di mercato. Le informazioni relative alle singole operazioni possono essere aggregate secondo la loro natura, salvo quando la loro separata evidenziazione sia necessaria per comprendere gli effetti delle

operazioni medesime sulla situazione patrimoniale e finanziaria e sul risultato economico consolidati;

*o-sexies*) la natura e l'obiettivo economico di accordi non risultanti dallo stato patrimoniale, con indicazione del loro effetto patrimoniale, finanziario ed economico, a condizione che i rischi e i benefici da essi derivanti siano significativi e l'indicazione degli stessi sia necessaria per valutare la situazione patrimoniale e finanziaria e il risultato economico consolidati.”

3. Il comma *2-bis* dell'articolo 38 del decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127, è sostituito dal seguente comma :

“*2-bis*. Ai fini dell'applicazione del comma 1, lettere *o-ter*), *o-quater*) e *o-quinquies*) e dell'articolo 40, comma 2, lettera *d-bis*), per le definizioni di «strumento finanziario», «strumento finanziario derivato», «*fair value*» e «parte correlata» si fa riferimento ai principi contabili internazionali adottati dall'Unione europea”.

### Art. 3

*(Modifiche al decreto legislativo 27 gennaio 1992 n. 87)*

1. All'articolo 23, comma 1, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, sono aggiunte, in fine, le seguenti lettere:

*g-quater*) le operazioni con parti correlate di importo rilevante, non concluse a normali condizioni di mercato, la natura del rapporto, e ogni altra informazione relativa a tali operazioni necessaria per la comprensione del bilancio nonché gli effetti delle operazioni medesime sulla situazione patrimoniale e finanziaria e sul risultato economico della società;

*g-quinquies*) la natura e l'obiettivo commerciale di accordi non risultanti dallo stato patrimoniale, con indicazione del loro effetto patrimoniale, finanziario ed economico, a condizione che i rischi e i benefici da essi derivanti siano significativi e l'indicazione degli stessi sia necessaria per valutare la situazione patrimoniale e finanziaria e il risultato economico della società.”.

2. Il comma *2-bis* dell'articolo 23 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, è sostituito dal seguente:

“*2-bis*. Ai fini dell'applicazione del comma 1, lettere *g-bis*), *g-ter*) e *g-quater*) e dell'articolo 3, comma 2, lettera *f-bis*), per le definizioni di «strumento finanziario», «strumento finanziario derivato», «*fair value*» e «parte correlata» si fa riferimento ai principi contabili internazionali adottati dall'Unione europea”.

3. All'articolo 40, comma 1, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, le parole “*g-bis*) e *g-ter*)” sono sostituite dalle seguenti: “*g-bis*), *g-ter*), *g-quater*) e *g-quinquies*)”.

### Art. 4

*(Modifiche al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209)*

1. Il comma 2 dell'articolo 90 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, è sostituito dal seguente:

“2. L'ISVAP, con regolamento, può emanare istruzioni esplicative ed applicative, prescrivere informazioni integrative o più dettagliate, anche in materia di operazioni con parti correlate e di accordi non risultanti dal bilancio di cui all'articolo 2427, primo comma, numeri *22-bis*) e *22-ter*) del codice civile e all'articolo 38, comma 1, lettere *o-quinquies*) e *o-sexies*) del decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127. L'ISVAP può altresì stabilire la documentazione necessaria all'espletamento delle funzioni di vigilanza ai fini delle verifiche sul bilancio di esercizio e sul bilancio consolidato.”

Art. 5

(Modifiche al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58)

1. L'articolo 123-bis del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, è sostituito dal seguente:

“Art. 123-bis

(Relazione sul governo societario e gli assetti proprietari)

1. La relazione sulla gestione delle società emittenti valori mobiliari ammessi alle negoziazioni in mercati regolamentati contiene in una specifica sezione, denominata “Relazione sul governo societario e gli assetti proprietari”, informazioni dettagliate riguardanti:

- a) la struttura del capitale sociale, compresi i titoli che non sono negoziati su un mercato regolamentato di uno Stato comunitario, con l'indicazione delle varie categorie di azioni e, per ogni categoria di azioni, i diritti e gli obblighi connessi nonché la percentuale del capitale sociale che esse rappresentano;
- b) qualsiasi restrizione al trasferimento di titoli, quali ad esempio limiti al possesso di titoli o la necessità di ottenere il gradimento da parte della società o di altri possessori di titoli;
- c) le partecipazioni rilevanti nel capitale, dirette o indirette, ad esempio tramite strutture piramidali di partecipazione incrociata, secondo quanto risulta dalle comunicazioni effettuate ai sensi dell'articolo 120;
- d) se noti, i possessori di ogni titolo che conferisce diritti speciali di controllo e una descrizione di questi diritti;
- e) il meccanismo di esercizio dei diritti di voto previsto in un eventuale sistema di partecipazione azionaria dei dipendenti, quando il diritto di voto non è esercitato direttamente da questi ultimi;
- f) qualsiasi restrizione al diritto di voto, ad esempio limitazioni dei diritti di voto ad una determinata percentuale o ad un certo numero di voti, termini imposti per l'esercizio del diritto di voto o sistemi in cui, con la cooperazione della società, i diritti finanziari connessi ai titoli sono separati dal possesso dei titoli;
- g) gli accordi che sono noti alla società ai sensi dell'articolo 122;
- h) gli accordi significativi dei quali la società o sue controllate siano parti e che acquistano efficacia, sono modificati o si estinguono in caso di cambiamento di controllo della società, e i loro effetti, tranne quando sono di natura tale per cui la loro divulgazione arrecherebbe grave pregiudizio alla società; tale deroga non si applica quando la società ha l'obbligo specifico di divulgare tali informazioni sulla base di altre disposizioni di legge;
- i) gli accordi tra la società e gli amministratori, i componenti del consiglio di gestione o di sorveglianza, che prevedono indennità in caso di dimissioni o licenziamento senza giusta causa o se il loro rapporto di lavoro cessa a seguito di un'offerta pubblica di acquisto;
- l) le norme applicabili alla nomina e alla sostituzione degli amministratori e dei componenti del consiglio di gestione e di sorveglianza nonché alla modifica dello statuto, se diverse da quelle legislative e regolamentari applicabili in via suppletiva;
- m) l'esistenza di deleghe per gli aumenti di capitale ai sensi dell'articolo 2443 del codice civile ovvero del potere in capo agli amministratori o ai componenti del consiglio di gestione di emettere strumenti finanziari partecipativi nonché di autorizzazioni all'acquisto di azioni proprie;

2. Nella medesima sezione della relazione sulla gestione di cui al comma 1 sono riportate le informazioni riguardanti:

- a) l'adesione ad un codice di comportamento in materia di governo societario promosso da società di gestione di mercati regolamentati o da associazioni di categoria, motivando le ragioni dell'eventuale mancata adesione ad una o più disposizioni, nonché le pratiche di governo societario effettivamente applicate dalla società al di là degli obblighi previsti dalle norme legislative o regolamentari. La società indica altresì dove il codice di comportamento in materia governo societario al quale aderisce è accessibile al pubblico;
- b) le principali caratteristiche dei sistemi di gestione dei rischi e di controllo interno esistenti in

- relazione al processo di informativa finanziaria, anche consolidata, ove applicabile;
- c) i meccanismi di funzionamento dell'assemblea degli azionisti, i suoi principali poteri, i diritti degli azionisti e le modalità del loro esercizio, se diversi da quelli previsti dalle disposizioni legislative e regolamentari applicabili in via suppletiva;
  - d) la composizione e il funzionamento degli organi di amministrazione e controllo e dei loro comitati.
3. Le informazioni di cui ai commi 1 e 2 possono figurare in una relazione distinta dalla relazione sulla gestione, approvata dall'organo di amministrazione, e pubblicata congiuntamente alla relazione sulla gestione. In alternativa, la relazione sulla gestione può indicare la sezione del sito Internet dell'emittente dove è pubblicato tale documento.
4. La società di revisione esprime il giudizio di cui all'articolo 156, comma 4-*bis*, lettera *d*), sulle informazioni di cui al comma 1, lettere *c*), *d*), *f*), *l*) e *m*), e al comma 2, lettera *b*), e verifica che sia stata elaborata una relazione sul governo societario e gli assetti proprietari.
5. Le società che non emettono azioni ammesse alle negoziazioni in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione, possono omettere la pubblicazione delle informazioni di cui ai commi 1 e 2, salvo quelle di cui al comma 2, lettera *b*).”

2. L'articolo 124-*bis* del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, è abrogato.

3. L'articolo 124-*ter* del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, è sostituito dal seguente:

“Art. 124-*ter*

*(Informazione relativa ai codici di comportamento)*

1. La Consob, negli ambiti di propria competenza, stabilisce le forme di pubblicità cui sono sottoposti i codici di comportamento in materia di governo societario promossi da società di gestione del mercato o da associazioni di categoria.”.

4. L'articolo 192-*bis* del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, è modificato come segue:

- a) la rubrica è sostituita dalla seguente: “Informazioni sul governo societario”;
- b) le parole “dall'articolo 124- *bis*” sono sostituite dalle seguenti: “dall'articolo 123-*bis*, comma 2, lettera *a*)”.

Art. 6

*(Disposizioni transitorie)*

1. Le disposizioni del presente decreto si applicano ai bilanci e ai documenti relativi agli esercizi aventi inizio da data successiva a quella della sua entrata in vigore.